

Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma,16 settembre 2024

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Dott. Renato **FRANCESCHELLI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Ing. Carlo **DALL'OPPIO**

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo Ing. Marco **GHIMENTI**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane Dott.ssa Lucia **VOLPE**

Al Direttore Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari Dott. Fabio **ITALIA**

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali Dott.ssa Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: Richiesta chiarimenti indennità di Soccorso Pubblico Aereo personale Aeronavigante

Egregi,

giungono soventi dal territorio, segnalazioni da parte del personale Aeronavigante di mancati pagamenti della nuova istituita indennità' di Soccorso Pubblico Aereo, prevista dal comma 8 dell'art.3 dell'accordo negoziale recepito con il DPR N° 228 del 1° Dicembre 2023, e disposto dalla circolare Dipartimentale STAFFCNVVF 4610 29-02-2024.

Ad avviso della Scrivente, unica Organizzazione Sindacale a non aver firmato l'accordo negoziale sopra citato per aver valutato l'impianto peggiorativo delle condizioni economiche del personale delle Specialità ma anche per la sua farraginosa stesura soggetta a possibili interpretazioni da parte dei Dirigenti del Corpo, il combinato disposto dei commi 8 e 10 della predetta norma **non deve mettere in discussione** la possibilità di attribuire la nuova indennità di soccorso pubblico aereo in favore del personale che, oltre



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

ad aver svolto "3 turni di dodici ore nel mese, **abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità** ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo".

A tal fine, infatti, la FP CGIL VVF riteneva all'epoca della discussione e ritene oggi che il riconoscimento dell'indennità non deve essere limitato esclusivamente a coloro che hanno ottenuto l'impiego operativo, ma deve riconoscersi a tutto il personale che soddisfi i requisiti dell'attività minima di volo, come si evince dalla lettura del comma 10 dell'accordo negoziale: "La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo."

Invero, dunque, coloro che non hanno ancora raggiunto l'impiego operativo sono comunque soggetti alle disposizioni di cui ai manuali di specialità, la loro disponibilità è infatti equiparata alle funzioni specialistiche (a mero titolo di esempio ne citiamo alcuni: attività continua di formazione operativa in OJT, attività di formazione manutentiva, collaborazione nei vari uffici di settore) e pertanto allo svolgimento dell'attività minima di volo prevista hanno pieno diritto a godere delle indennità come disposto dai superiori articoli.

Siamo convinti che, a soli 19 mesi dall'emanazione del DPR n. 228 in G.U., come previsto dalla FP CGIçL VVF, sia necessaria una rimodulazione del disposto normativo affinché si renda armonico e applicabile in tutti i suo i articoli, evitando perdite economiche al personale con interpretazioni da parte dei Dirigenti del Corpo come sta già accadendo oggi

Certi di un sollecito riscontro, da parte delle Direzioni Centrali di Competenza, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F Mauro **GIULIANELLA**